

22 maggio 2020

Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34: Sintesi delle principali misure previste dal D.L. “Rilancio”, in materia di trasporti e relative infrastrutture

Il 12 maggio 2020, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19: c.d. DL Rilancio.

Il decreto interviene in diversi ambiti, in modo trasversale, con l'intento di assicurare l'unitarietà, l'organicità, e la completezza delle misure volte alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al consolidamento, snellimento e velocizzazione degli istituti di protezione e coesione sociale.

Il Decreto è stato pubblicato sulla GURI n. 128 del 19 maggio 2020, S.O. n. 21, con il n. 34.

Di seguito, suddivise per ambito di competenza, le principali **misure previste in materia di trasporti e relative infrastrutture**.

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>Art. 196</u> Interventi a favore delle imprese ferroviarie</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Al fine di sostenere le <u>imprese ferroviarie</u> per i danni derivanti dalla contrazione del traffico ferroviario a causa dell'emergenza, si prevede un indennizzo a favore di RFI quale gestore dell'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, finalizzato a compensare il gestore a fronte della riduzione degli introiti derivanti dal pedaggio e dei corrispettivi, causata dalla contrazione del traffico ferroviario e dalla soppressione dei treni da parte delle altre imprese ferroviarie che, conseguentemente non corrispondono il pedaggio al gestore della rete. ▪ Per le medesime ragioni, si prevede la riduzione a favore di tutte le <u>imprese ferroviarie</u> di trasporto passeggeri e merci operanti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale, di una quota parte del canone di accesso all'infrastruttura. |
| <p><u>Art. 197</u> Ferrobonus e Marebonus</p> | <p>In considerazione della riduzione dei traffici merci, conseguente alle misure di contenimento COVID- 19, e della necessità di incentivare la catena di trasporto intermodale, decongestionando la rete viaria, si prevede un'autorizzazione di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020 quale <u>Ferrobonus</u> e una spesa di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020 quale <u>Marebonus</u>.</p> |
| <p><u>Art. 198</u> Istituzione fondo compensazione danni settore aereo</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Si istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo finalizzato a ristorare gli <u>operatori aerei</u> con basi in Italia per la riduzione del traffico determinata dalle misure di prevenzione e contenimento del virus COVID-19. |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, si prevede l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2020, per la compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali. L'accesso al fondo di cui al presente comma è consentito esclusivamente agli operatori che applicano ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012, nonché ai dipendenti di terzi da essi utilizzati per lo svolgimento della propria attività, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. |
| <p><u>Art. 199</u> Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Si introducono misure finalizzate al sostegno agli <u>operatori portuali e alle imprese che operano nel settore portuale e marittimo</u>, prevedendo, in particolare, misure a sostegno della operatività degli scali nazionali, come la facoltà per le Autorità di sistema portuale e per l'Autorità portuale di Gioia Tauro, di disporre la riduzione o l'azzeramento, dell'importo dei canoni concessori e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2020, per i concessionari che dimostrino di aver subito una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento. ▪ Per salvaguardare la continuità delle <u>operazioni portuali e la fornitura di lavoro temporaneo</u> e far fronte alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID -19 si prevede la facoltà per le Autorità di sistema portuale di corrispondere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione, al soggetto fornitore di lavoro temporaneo portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, pari ad euro 60 per ciascuna minore giornata di lavoro rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019. ▪ Si prevede che la durata delle <u>autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84</u>, attualmente in corso o scadute in data successiva al 30 gennaio 2020, sia prorogata di 12 mesi. ▪ Si prevede che la durata delle <u>concessioni rilasciate in ambito portuale ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione e dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84</u>, nonché delle <u>concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri</u>, attualmente in corso o scadute in data successiva al 30 gennaio 2020, è prorogata di 12 mesi. Le nuove disposizioni estendono di un anno la durata di tutte le concessioni di aree in ambito portuale, sia per il settore passeggeri e merci (il cui flusso ha subito una drastica riduzione, soprattutto nell'ambito crocieristico), sia per il settore della cantieristica navale (settore anch'esso in sofferenza per contrazione dell'economia di mercato), nonché per quelle turistico ricreative, anche per mantenere e/o ristabilire un equilibrio con i piani economico-finanziari che assistono le concessioni in essere. |

- Si prevede l'estensione di dodici mesi delle concessioni di **rimorchio** rilasciate ai sensi dell'articolo 101 del codice della navigazione. Il dispositivo si applica a quelle attualmente in corso o scadute in data successiva al 30 gennaio 2020 e ciò anche in considerazione del fatto che, tra gli elementi da porre a base di gara, c'è il fatturato recente e il numero delle prestazioni eseguite dal concessionario "uscente".
- S prevede che, fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 del medesimo articolo 1, si applica anche ai soggetti operanti nei settori del **magazzinaggio e supporto ai trasporti**. Tale disposizione si rende necessaria al fine di chiarire che, per ciò che concerne il settore dei trasporti, ai sensi del Regolamento UE 651/2014, si intendono escluse dal credito d'imposta le sole classi di Codice ATECO 49, 50 e 51 della sezione H Trasporto e Magazzinaggio. Nella relazione illustrativa si chiarisce che, tra le attività incentivabili all'interno delle Zona Economica Speciale, che hanno come obiettivo fondamentale l'aumento della competitività delle imprese insediate, l'attrazione di investimenti, l'incremento delle esportazioni, la creazione di nuovi posti di lavoro e il più generale impulso alla crescita economica e all'innovazione, sono ricomprese quelle relative al settore della logistica, in particolare quelle classificate con il codice 52. "MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI". Al riguardo si evidenzia che il citato Regolamento UE 651/2014 chiarisce che per «settore dei trasporti» si intende: «trasporto di passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria e per vie navigabili interne o trasporto di merci per conto terzi». Più in particolare, il «settore dei trasporti» comprende le seguenti attività ai sensi della NACE Rev. 2:
 - a. NACE 49: Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte, escluse le attività NACE 49.32 Trasporto con taxi, 49.42 Servizi di trasloco e 49.5 Trasporto mediante condotte;
 - b. NACE 50: Trasporti marittimi e per vie d'acqua;
 - c. NACE 51: Trasporto aereo, esclusa NACE 51.22 Trasporto spaziale.Tale classificazione viene ripresa nel nostro ordinamento dall'ISTAT con ATECO 2007.

Con la proposta emendativa, pertanto, si intende chiarire che il codice ATECO "52. MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI" rientra nell'applicazione dell'agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 dell'articolo 1, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208.
- Per assicurare la continuità del servizio di **ormeggio** nei porti italiani, è riconosciuto alle società di cui all'articolo 14, comma 1-quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel limite complessivo di euro 24 milioni per l'anno 2020 e fino ad esaurimento delle risorse stanziare, un indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette società dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019;
- Si prevede, alla luce del carattere esclusivamente locale della fornitura del **lavoro portuale temporaneo** e al fine di salvaguardare la continuità delle

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>operazioni portuali presso gli scali del sistema portuale italiano, che le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, siano prorogate di due anni.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Si prevede, al fine di far fronte alle fluttuazioni dei traffici portuali merci e passeggeri riconducibili all'emergenza COVID-19, che fino allo scadere dei sei mesi successivi alla cessazione dello stato d'emergenza, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro possono, con provvedimento motivato, <u>destinare temporaneamente aree e banchine</u> di competenza a funzioni portuali diverse da quelle previste nei piani regolatori portuali vigenti. |
| <p><u>Art. 200</u> Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale</p> | <p>Al fine di sostenere il settore del <u>trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri</u> oggetto di obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.</p> |
| <p><u>Art. 202</u> Trasporto aereo</p> | <p>Per l'esercizio dell'attività d'impresa nel settore del <u>trasporto aereo</u> di persone e merci, è autorizzata la costituzione di una nuova società aerea (nuova Alitalia ndr) interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta. L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.</p> |
| <p><u>Art. 203</u> Trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo</p> | <p>Ai prevede che i <u>vettori aerei</u> e le imprese che operano e impiegano personale sul territorio italiano e che sono assoggettate a concessioni, autorizzazioni o certificazioni previste dalla normativa EASA o dalla normativa nazionale nonché alla vigilanza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) secondo le vigenti disposizioni, debbano applicare ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.</p> |
| <p><u>Art. 205</u> Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori</p> | <p>Al fine di evitare che gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 sulle condizioni di domanda e offerta di servizi marittimi possano inficiare gli esiti delle procedure avviate ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) 7 dicembre 1992, n. 3577/92/CEE per l'organizzazione dei <u>servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico</u> con le isole maggiori e minori (svolto da Tirrenia ndr), si prevede che l'efficacia della convenzione stipulata per l'effettuazione di detti servizi è prorogata fino alla conclusione delle procedure di cui all'articolo 4 del citato regolamento n. 3577/92/CEE e comunque per un periodo non superiore ai dodici mesi successivi alla scadenza dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili dichiarato ai sensi e per gli effetti</p> |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dal Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020. |
| <u>Art. 208</u> Disposizioni per il rilancio del settore ferroviario | Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, destinato alla formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore merci. |
| <u>Art. 210</u> Disposizioni in materia di autotrasporto | Al fine di assicurare un adeguato sostegno di natura mutualistica alle imprese del settore autotrasporto , si prevede un incremento di 20 milioni di euro, per l'anno 2020, del fondo finalizzato alla copertura della riduzione compensata dei pedaggi autostradali. |
| <u>Art. 215</u> Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL | Viene introdotto il rimborso dei costi sostenuti per l'acquisto di abbonamenti di viaggio per servizi ferroviari e di trasporto pubblico dai viaggiatori pendolari. Possono accedere alla richiesta di ristoro i possessori di un abbonamento ferroviario o di trasporto pubblico locale in corso di validità durante il periodo interessato dalle misure governative e non hanno potuto utilizzare, del tutto o in parte, il titolo di viaggio. Il rimborso può avvenire mediante l'emissione di un voucher o il prolungamento della durata dell'abbonamento. |
| <u>Art. 229</u> Misure per incentivare la mobilità sostenibile | <p>Per incentivare forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale che garantiscano il diritto alla mobilità delle persone nelle aree urbane a fronte delle limitazioni al trasporto pubblico locale operate dagli enti locali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, si prevede che il "Programma sperimentale buono mobilità" incentivi forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale. In particolare, si un "buono mobilità" pari al 60 per cento della spesa sostenuta e comunque non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.</p> <p>Per gli anni 2021 e seguenti il Programma incentiva il trasporto pubblico locale e regionale e forme di mobilità sostenibile ad esso integrative a fronte della rottamazione di autoveicoli e motocicli altamente inquinanti.</p> <p>Inoltre, il decreto amplia la normativa vigente che prevede il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie riservate per il trasporto pubblico locale, ricomprendendo anche le piste ciclabili.</p> |

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha organizzato una Task Force interna, la **Task Force Covid**, per monitorare costantemente l'evolversi della normativa. La Task Force Covid è a completa disposizione per supportarvi nell'individuazione, elaborazione ed implementazione delle migliori strategie volte a contenere gli impatti della diffusione del Covid-19 sull'operatività aziendale e sulla gestione dei rapporti commerciali in essere.

Per qualsiasi informazione scrivetece a: coronavirus@gop.it

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.
Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.



INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.